

CITTA' DI LERICI

REGOLAMENTO PER L'ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI, NONCHE'PER L'ESERCIZIO E L'USO DELL'IMPIANTO DI CATENARIA, DEI MOLI, DELLA BANCHINA E DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE COMUNALI ACCESSORIE DELLO SPECCHIO D'ACQUA DEL DEMANIO MARITTIMO IN REGIME DI CONCESSIONE, NEL PORTO DI LERICI

ART.1 OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dell'esercizio e dell'uso dell'impianto di catenaria, dei moli, della banchina e delle altre infrastrutture ed attrezzature comunali accessorie dello specchio d'acqua del Demanio Marittimo in regime di concessione nel Porto di Lerici per l'ancoraggio dei natanti e delle imbarcazioni, di cui gli assegnatari dei relativi ormeggi abbiano la disponibilità.

ART.2 CLASSIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI

Gli ormeggi sono classificati, come di seguito, in base alla larghezza e lunghezza f.t. (fuori tutto) dei natanti ovvero delle imbarcazioni a remi, a vela e/o a motore, per il cui ancoraggio possono essere impiegati:

classe a)	fino a	mt.	5.00
classe b)	da mt.	5.01 a mt.	6.00
classe c)	da mt.	6.01 a mt.	7.00
classe d)	da mt.	7.01 a mt.	8.00
classe e)	da mt.	8.01 a mt.	9.00
classe f)	da mt.	9.01 a mt.	10.00
classe g)	da mt.	10.01 a mt.	12.00
classe h)	da mt.	12.01 a mt.	14.00

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del natante o delle imbarcazioni, compreso ogni tipo di accessorio fisso, con la sola esclusione del motore.

Pertanto l'imbarcazione o il natante deve rientrare nei limiti prescritti per le classi di ormeggio di rispettiva assegnazione con la tolleranza massima, per la sola lunghezza, del 6% in più, salvo motivata autorizzazione per la lunghezza maggiore rilasciata con atto deliberativo della Giunta Comunale, sulla base di apposita perizia di asseveramento del competente ufficio comunale con la quale si attesti che non sia compromessa la funzionalità dell'impianto e dei canali di scorrimento.

Ogni variazione della classe degli ormeggi risultante dalla realizzazione del progetto esecutivo dell'impianto di catenaria dovrà essere assentita con motivato provvedimento della Giunta Comunale subordinatamente al benessere della competente Autorità Marittima.

Ai fini del presente Regolamento, per imbarcazioni si considerano le navi registrate e per natanti le altre.

A pena di inammissibilità, la domanda di ormeggio dovrà indicare la lunghezza f.t. del natante o dell'imbarcazione per cui il medesimo viene richiesto, allo scopo di determinare la classe di appartenenza, mentre la relativa larghezza massima consentita è stabilita d'ufficio secondo gli standard del progetto definitivo.

ART. 2 BIS
DISCIPLINA LIBERO TRANSITO

I gavitelli destinati al libero transito sono 10 e posizionati nella zona C2 lungo il canale di transito di ponente, perpendicolare al lungomare Vassallo.

Per la disciplina dei suddetti gavitelli è istituito, da parte del Comune, apposito registro dove verranno annotate le generalità del proprietario e le caratteristiche dell'imbarcazione che usufruisce dell'ormeggio.

Le modalità di accesso all'uso dei suddetti gavitelli e le relative tariffe di utilizzo verranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART.3
GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

Hanno diritto a fruire dell'impianto di catenaria i richiedenti che sono stati utilmente collocati nella graduatoria assentita con formale provvedimento esecutivo della Giunta Comunale, fino alla concorrenza degli ormeggi disponibili per la classe di appartenenza del natante o dell'imbarcazione, rispettivamente indicati nella richiesta confermata.

Ogni richiedente ha diritto ad un solo ormeggio.

In caso di morte dell'assegnatario l'erede ha diritto di prelazione che potrà esercitare, entro sei mesi dalla data della morte dell'assegnatario, mediante domanda al Comune che provvederà con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART.4
ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

La numerazione degli ormeggi dell'impianto di catenaria destinati all'utenza si effettua in progressione aritmetica crescente all'interno di ogni zona.

Gli aventi diritto in forza della graduatoria sono raggruppati a seconda della classe loro spettante. Pertanto, ciascun raggruppamento assomma tanti assegnatari quanti sono gli ormeggi disponibili nella corrispondente classe.

L'assegnazione degli ormeggi avviene, dunque, mediante estrazione a sorte di ogni singolo ancoraggio di tutte le classi da tenersi fra gli iscritti dei rispettivi raggruppamenti seguendo sempre l'ordine numerico sopra detto.

Tutti i nominativi degli assegnatari di ogni raggruppamento sono, perciò, trascritti su apposite schedine, firmate dal funzionario incaricato delle relative incombenze, immesse in un'urna e poi estratte a sorte dopo essere state rimescolate. Al primo nominativo sorteggiato verrà assegnato l'ormeggio che nella classe di riferimento ha il numero minore, parimenti tutti gli altri saranno assegnati ai rimanenti nominativi estratti in successione fino all'ultimo.

Lo stesso funzionario addetto al sorteggio deve eseguire tutte le operazioni di sua competenza al cospetto del pubblico con la partecipazione del Segretario Generale del Comune ed alla presenza di due testimoni, cognitivi ed idonei ai sensi di legge, previo avviso recante l'esatta indicazione del tempo e del luogo di svolgimento delle suddette incombenze, da affiggersi all'Albo Pretorio, almeno il giorno precedente.

I risultati dei sorteggi sono riportati a verbale datato e sottoscritto dal funzionario incaricato, dai testimoni e dal Segretario Generale.

Con la deliberazione di cui all'art. 3 si può stabilire di procedere a due sorteggi separati per fare in modo che l'assegnazione dei posti più riparati cominci dai richiedenti che sono inseriti nella graduatoria di cui al primo avviso previsto dalla delib. G.M. n. 366 del 10.6.1991.

ART.4 BIS
ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI

Ogni volta che si renderanno disponibili ormeggi sia per rinuncia, per decadenza, per revoca ovvero per qualsivoglia altra ragione, si procederà all'assegnazione degli ormeggi attingendo a n. 14 graduatorie, due per ogni classe di ormeggio, di cui una riservata ai residenti del Comune di Lerici, a cui sono riservati un terzo degli ormeggi disponibili, e l'altra libera a tutti.

Le graduatorie saranno formate mediante sorteggio tra le domande, in bollo, pervenute al Comune a seguito della pubblicazione di avviso di posti disponibili.

Dette graduatorie avranno validità di anni due dalla data del sorteggio.

Il periodo per la presentazione delle domande è di giorni 45 dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. Le domande pervenute dopo detto periodo non saranno accolte.

E' facoltà della giunta comunale, con atto motivato e sulla base di asseveramento dell'Ufficio competente e per motivi di funzionalità dell'impianto, di riservare prioritariamente gli ormeggi disponibili per lo spostamento di utenti già assegnatari di posto barca, anziché assegnarli ai nuovi richiedenti.

ART. 4 TER

Prima di procedere all'assegnazione degli ormeggi disponibili come previsto dall'art. precedente si procederà ad attingere alle graduatorie formate, mediante sorteggio, tra gli assegnatari che faranno domanda per accedere ad un ormeggio di classe superiore. Dette graduatorie avranno validità di anni tre dal momento della loro approvazione da parte della Giunta Comunale. Le domande, in bollo, dovranno pervenire nei termini stabiliti dalla Giunta Comunale e comunicati agli assegnatari con lettera raccomandata. Le domande pervenute fuori dai termini stabiliti non saranno accolte. La non accettazione di un nuovo ormeggio comporta l'esclusione definitiva dell'assegnatario dalla graduatoria. Il nuovo ormeggio dovrà essere utilizzato secondo quanto previsto dal presente regolamento. Gli spostamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 4bis hanno priorità su ogni altro spostamento previsto.

ART.5
DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

Gli ormeggi sono identificati compilando apposite schede informative, predisposte a cura degli uffici comunali, che le terranno in carico.

In ciascuna scheda verranno riportati la classe, il numero di gavitello, le generalità dell'assegnatario ed il recapito dello stesso, il nome del natante o dell'imbarcazione ancorata all'ormeggio, i dati e le caratteristiche che li riguardano, gli estremi dell'iscrizione nel Registro, nonché, ogni ulteriore notizia prescritta o ritenuta utile. Le imbarcazioni ed i natanti dovranno essere di proprietà dell'assegnatario per almeno 8 carati (8/24).

La proprietà di cui al comma precedente è dimostrata per i natanti a mezzo di autocertificazione resa nelle forme di legge, per le imbarcazioni con copia del libretto di immatricolazione.

La raccolta delle schede forma il libro matricola dei natanti e delle imbarcazioni ancorati agli ormeggi dell'impianto di catenaria comunale.

Gli assegnatari sono tenuti ad informare il Comune delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda, che si riferisce al loro natante o imbarcazione, per l'esatta identità dell'ormeggio, almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione.

L'inadempimento all'obbligo della segnalazione nel termine perentorio anzidetto è sanzionato con la decadenza dell'assegnazione.

Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, sempre che i natanti e/o le imbarcazioni interessate rientrino nelle rispettive classi di appartenenza degli

ormeggi, deve essere autorizzato con formale atto deliberativo della Giunta Comunale annotato nelle corrispondenti schede identificative.

Trascorso un anno dalla consegna dell'ormeggio, l'assegnatario, qualora non ne abbia fatto uso, è tenuto ad informare il Comune, entro il mese successivo, dei motivi del mancato utilizzo. Nel difetto l'inadempiente verrà dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio.

E' parimenti dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio l'assegnatario che utilizzi il medesimo con una imbarcazione o natante di classe di ormeggio superiore. E' ammesso l'utilizzo dell'ormeggio con una imbarcazione o natante con lunghezza corrispondente alla classe di ormeggio immediatamente inferiore a quella assegnata.

A seguito dell'avvenuta tempestiva comunicazione, il competente ufficio comunale procede, previa convocazione dell'interessato, ove occorra, ad istruire la pratica ed a sottoporre, se necessario, alla Giunta Comunale proposta di atto deliberativo per la fissazione di un termine di impiego dell'ormeggio, a pena di decadenza dall'assegnazione in caso di inosservanza, nonché per l'adozione di ogni altro provvedimento in merito.

E' obbligatorio che l'imbarcazione o natante abbiano applicata la targa identificativa dell'ormeggio.

ART. 5 bis

Le imbarcazioni e natanti abusivamente ormeggiati nella catenaria comunale ed i natanti ed imbarcazioni degli assegnatari ormeggiati, senza autorizzazione, a boe diverse o in zone diverse da quelle assegnate, saranno rimosse a cura del Comune a spese del proprietario fatte salve le altre sanzioni previste dal regolamento.

ART. 6

DISCIPLINA DELL'USO DELLA CATENARIA

Gli utenti devono fare uso dell'impianto di catenaria e delle relative infrastrutture di pertinenza nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla licenza di concessione della Capitaneria di Porto di La Spezia, nonché in osservanza alle norme del presente Regolamento.

Gli assegnatari sono, pertanto responsabili per le trasgressioni commesse direttamente da essi ovvero da quanti, con il loro consenso, vengano ammessi a fruire, a qualsiasi titolo, dell'ormeggio e degli accessori di servizio dello stesso impianto.

La testa dei moli dovrà essere lasciata libera per l'imbarco e lo sbarco ovvero per la sosta temporanea del pubblico e di siffatto uso esclusivo sarà dato avviso su un cartello ben visibile e fisso.

Il Comune non è responsabile degli abusi commessi dal pubblico, dagli utenti e/o dagli assegnatari, i quali potranno essere denunciati alle Autorità preposte alla Vigilanza.

Il Comune non risponde per eventuali furti dei natanti od imbarcazioni ormeggiate in catenaria, né per atti di vandalismo a danno degli stessi, né per eventuali furti delle attrezzature e dotazioni di bordo. Il Comune risponde comunque solamente dei danni imputabili all'Ente esclusivamente nei limiti ed alle condizioni della polizza assicurativa all'uopo stipulata.

Tutte le manovre di accosto e di ancoraggio come pure qualsiasi operazione di carico e scarico, di imbarco e sbarco devono essere effettuate con la massima diligenza, in modo prudente ed accorto, nel rispetto delle norme del Codice della Navigazione e del presente Regolamento, allo scopo di evitare danni a persone e cose e pericoli di sommersione per gli altri natanti od imbarcazioni.

I moli e la banchina in concessione dovranno essere lasciati liberi da ogni ingombro o deposito, salvo che per il tempo strettamente necessario alle operazioni di cui sopra, sempre, ove possibile, senza impedire l'uso agli altri.

E' fatto divieto agli utenti di effettuare innovazioni non autorizzate dal Comune inerenti l'assetto ed il funzionamento dell'impianto di catenaria e delle infrastrutture di servizio.

La stessa disciplina si estende, per quanto compatibile, ad ogni ulteriore infrastruttura accessoria.

Allorché, la concessione demaniale dell'impianto di catenaria dovesse cessare per qualsivoglia motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere i natanti o le imbarcazioni in conformità alle istruzioni loro impartite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo al riguardo, nonché, a rimborsare al Comune le spese che lo stesso dovesse sostenere per colpa della loro inerzia e per lo sgombrò dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero.

ART. 7 NORME DI SICUREZZA

Tutti i natanti e le imbarcazioni ancorate agli ormeggi dell'impianto di catenaria comunale e delle infrastrutture accessorie devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento.

Nell'ambito dello specchio acqueo marittimo in concessione al Comune e delle attrezzature di approdo sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuoribordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida, che possa provocare inquinamento del mare e lordare i moli e le banchine.

Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, lesioni all'ambiente od altri danni, gli utenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento dei medesimi;
- b) curare che le apparecchiature elettriche e radioelettriche del natante o dell'imbarcazione siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento al pari della strumentazione;
- c) il rifornimento di carburante deve essere eseguito soltanto nella zona a tale scopo attrezzata;
- d) i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali infiammabili devono essere rispettivamente aerati in modo idoneo ovvero protetti in involucri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi;
- e) gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento;
- f) in caso di inizio di incendio, tutto dovrà essere messo in opera per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di circoscriverle e di domarle, richiedendo immediatamente l'intervento degli altri utenti, che sono tenuti a cooperare e , quindi, dell'Autorità competente;
- g) nell'ipotesi di versamento accidentale di idrocarburi nello specchio d'acqua del demanio marittimo in concessione ovvero di pertinenza delle relative infrastrutture di servizio, il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze, informandone, senza ingiustificato ritardo il Comune, cui spetta di impartire le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza;

Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle spese di bonifica od al rimborso di quelle sostenute dal Comune d'ufficio, nel caso di inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.

ART.8 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, alle ordinanze della Capitaneria di Porto di La Spezia e del Sindaco del Comune di Lerici, nonché agli atti deliberativi degli organi di governo del prefato Ente locale.

ART.9
POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale delibera i provvedimenti da adottare nei confronti degli assegnatari responsabili anche per il fatto degli altri utenti da loro ammessi a fruire dell'impianto, in caso violazioni dei doveri e degli obblighi sanciti dalle norme del presente Regolamento, nonché, da tutte le disposizioni in materia fino alla revoca dell'assegnazione, previa diffida.

ART.10
RUMORI E LAVORI MOLESTI

Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate prima delle ore dieci e dopo le ore venti, nonché, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, durante il periodo da giugno a settembre, salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.

Ogni lavoro necessario, che per la sua speciale natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza all'impianto, secondo le istruzioni ricevute dagli uffici comunali, a tal fine preventivamente avvertiti.

ART.11
AZIONI DI TURBATIVA

Le azioni che cagionano turbativa del corretto uso dell'impianto comunale di catenaria come pure dei moli, della banchina di servizio e di ogni altra infrastruttura accessoria dovranno essere denunciate al Comune, cui spetta di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del godimento pieno e pacifico dei beni conferiti in concessione, nonché, per la repressione di ogni illecita condotta.

ART.12
ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI IN VIA PROVVISORIA

Gli assegnatari, che al di fuori della fattispecie di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art.5 del presente regolamento, lasciano libero il proprio ormeggio durante la stagione estiva, e precisamente dal 10 luglio al 10 settembre, devono darne preventiva informazione agli uffici comunali se ciò comporti una disponibilità dell'ancoraggio per un periodo di almeno venti giorni.

Il Comune, avvalendosi degli uffici comunali, potrà assegnare l'ormeggio in via provvisoria, fino al periodo massimo della disponibilità segnalata, procedendo a sorteggio fra chi ne avrà fatto domanda nel termine fissato dall'avviso di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale verranno approvate le condizioni per la disciplina del rapporto precario, nonché, le tariffe giornaliera, diversificate a seconda della classe di appartenenza dell'ancoraggio, dovute dagli utenti dell'ormeggio assegnato provvisoriamente a titolo di contributo per il mantenimento dell'impianto di catenaria, accessori inclusi, per finanziare le spese di gestione, comprese le assicurative, il potenziamento, la manutenzione e le migliorie delle infrastrutture portuali, il servizio di traghettamento ed ogni altra eventuale.

L'ingiustificata inosservanza del dovere, come sopra posto a carico dei suddetti assegnatari in via stabile, costituisce grave violazione degli obblighi, al cui rispetto essi sono tenuti a termini di Regolamento.

A cura degli uffici comunali verranno affissi all'Albo Pretorio e sugli appositi cartelli, posizionati sui moli e sulla banchina in concessione demaniale, gli elenchi aggiornati degli ormeggi resisi disponibili, con la menzione della classe di appartenenza, della relativa tariffa giornaliera, della data di inizio e fine del periodo massimo di assegnazione provvisoria e di ogni ulteriore notizia utile, affinché, il pubblico ne abbia conoscenza.

ART.13
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

Gli assegnatari di ormeggio dell'impianto di catenaria hanno l'obbligo di concorrere alla copertura economica delle relative spese di costruzione, di gestione, di fornitura di determinati servizi, della manutenzione, delle migliorie e di potenziamento delle infrastrutture portuali nei modi ed alle condizioni stabiliti con atti deliberativi della Giunta Comunale.

In ogni caso, gli interessati devono versare:

- a) un contributo una tantum per l'assegnazione dell'ormeggio di ammontare diversificato in ragione della classe di riferimento, destinato a sostenere l'onere di costruzione dell'ancoraggio e di attrezzatura delle infrastrutture accessorie all'impianto;
- b) un contributo annuale di ammontare definitivo commisurato alla classe di appartenenza dell'ormeggio assegnato, per la conservazione del medesimo ed a sostegno degli oneri di gestione e della fornitura, in particolare, del servizio di traghettamento, nonché, per la costituzione di un fondo mirato al finanziamento di interventi a beneficio delle infrastrutture del Porto di Lerici.

Il rinnovo annuale dell'assegnazione si intende automaticamente richiesto qualora l'assegnatario non faccia pervenire al comune la disdetta entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. Il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma dovrà essere versato entro e non oltre i termini stabiliti dalla Giunta Comunale contestualmente alla determinazione del contributo stesso. Il relativo importo sarà comunicato per lettera raccomandata. Il ritardato pagamento e/o il pagamento effettuato da altre persone diverse dall'assegnatario darà luogo alla revoca dell'ormeggio, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta per giustificati e comprovati motivi.

La rinuncia, la decadenza ovvero la revoca per qualsiasi fatto dell'ormeggio dà diritto alla restituzione della somma versata in valuta quale contributo "Una tantum" di cui al precedente punto a) del presente articolo, decurtato nella misura del 10% annuo, senza diritto di ulteriore rivalsa.

ART. 14
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

A ciascun assegnatario viene consegnato un tesserino di riconoscimento rinnovabile, recante le sue generalità ed i dati identificativi dell'ormeggio sul quale ogni anno viene annotato a cura del competente ufficio comunale l'avvenuto versamento del contributo ordinario, cui è subordinata l'erogazione dei servizi, dietro presentazione della relativa quietanza di pagamento.

L'assegnatario ha l'obbligo di corrispondere il contributo in parola nei termini prescritti e di custodire con la massima diligenza il proprio tesserino di riconoscimento, avvertendo immediatamente gli uffici comunali dello smarrimento, ovvero della occorsa sottrazione del medesimo.

Nei casi anzidetti, il competente ufficio comunale provvede a redigere un breve verbale della denuncia, che dovrà essere sottoscritto dall'assegnatario.

Il rilascio del duplicato è subordinato al rimborso della relativa spesa nell'ammontare stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale.

L'assegnatario risponde dell'indebito impiego del tesserino da parte dell'utente, cui il medesimo sia stato consegnato per fruire dell'impianto di catenaria, delle sue infrastrutture accessorie, nonché, dei servizi forniti dal Comune.

Ogni abuso e violazione dei suddetti obblighi sono sanzionati secondo le norme del presente Regolamento.

ART.15
SERVIZIO DI TRAGHETTAMENTO

Gli orari e le modalità di fornitura del servizio di traghettamento agli utenti dell'impianto di catenaria, fissati con atto deliberativo della Giunta Comunale, sono esposti sui moli ed alla banchina dove stazionano le unità di trasporto su

apposite tabelle ubicate in posizione visibile e protetta, da destinare anche alla pubblicazione di ogni altro comunicato.

Gli assegnatari dovranno impiegare l'unità di trasporto autonomo per il tempo strettamente necessario e per il numero massimo dei posti ammessi dall'omologazione.

Gli utenti devono sottostare alle istruzioni impartite dal marinaio al comando dell'unità di trasporto e da coloro che fossero preposti alla vigilanza ed al controllo.

In ogni caso, il possessore del tesserino di riconoscimento ha la precedenza nella richiesta del servizio di traghettamento e nell'impiego delle unità di trasporto autonomo.

Gli utenti hanno l'obbligo di avvalersi esclusivamente delle unità di trasporto riservate al settore, in cui è compreso il loro ormeggio, in conformità alle istruzioni dettate al riguardo dagli uffici comunali.

Le trasgressioni e gli abusi verranno sanzionati a termini di Regolamento.

ART. 16 VIGILANZA

I Vigili Urbani, ed il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale all'uopo addetto, sono incaricati del rispetto del presente regolamento.

